



La sfida del nuovo Codice e l'azione dell'Agenzia

Dott. Alberto Siniscalchi

C.C.I.A.A. Lucca – 16/09/2016

CDU – Una visione d'insieme

-
- Regolamento d'esecuzione - RE
- Codice Doganale dell'Unione - CDU
- Regolamento Delegato- RD
- Regolamento Delegato Transitorio- RDT (che già modifica 19 artt di RD...)
- Work Programme – WP

Versus 816 pagine della versione iniziale del previgente Codice Reg COD 2913 +Reg DAC 2454 (versione consolidata 1210 pagine)

Già in lavorazione emendamenti al CDU... mancano ancora Linee Guida

Diramate disposizioni nazionali

Strategia: ridurre il costo dell'incertezza ed il peso della burocrazia lungo tutto il percorso di adeguamento al CDU che si protrarrà almeno fino

al 2020, sostenendo lo sviluppo della dogana elettronica in partnership con le imprese



Il nuovo Codice – visione d'insieme

La piena e completa applicazione delle semplificazioni previste dal Codice è subordinata alla realizzazione dei sistemi informatici a supporto, guidata dal WP.

Quindi TDA e Titolo IX (disposizioni

Analisi di impatto – Un passaggio soft al nuovo codice

Le disposizioni dell'UCC applicate dal 1° maggio 2016 a maggiore impatto sull'operatività dell'utenza hanno riguardato :

- Eliminazione delle procedure di domiciliature che interessano circa l'85% delle dichiarazioni. Nel 2015, 4.500.000 di dichiarazioni import e 11.000.000 di export
- Presentazione della documentazione a sostegno della dichiarazione solo nel caso di controllo.

Analisi di impatto

Nel Titolo IX (Disposizioni finali) del Regolamento Delegato (UE) 2015/2446 (DA) sono stabilite le disposizioni da applicarsi nel periodo transitorio per il trattamento delle autorizzazioni valide al 30 aprile 2016, che danno titolo ad utilizzare procedure semplificate.

Le autorizzazioni vigenti rimangono valide fino al reassessment da ultimare entro il 1° maggio 2019, ma l'uso dell'autorizzazione deve rispettare le nuove regole del UCC.

termine ma la validità dell'autorizzazione, per evitare disparità di trattamento, l'ufficio doganale può procedere al reassessment in anticipo rispetto a tale può essere differita alla data di conclusione di tutti i reassessment.

Nella tavola di corrispondenza dell'allegato 90 al DA, per ciascuna autorizzazione concessa a norma dei regolamenti precedenti, sono associate le disposizioni applicabili nell'ambito del Codice Doganale dell'Unione.

Analisi di impatto

Estratto ragionato da Allegato 90 DA

Disposizioni applicabili a norma del regolamento (CEE) n. 2913/92 e del Regolamento (CEE) n. 2454/93

Disposizioni applicabili nell'ambito del codice, del regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447

ndr

Autorizzazioni per «iscrizione nelle scritture del dichiarante» (articolo 182 del codice, Articolo 150 DA e articoli da 233 a 236 del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 oppure

Entry In Declarant's Records
(EIDR)

Autorizzazioni per "procedura di domiciliatazione" (articolo 76, Paragrafo 1, lettera c), del Regolamento (CEE) n. 2913/92, articoli da 253 a 253 octies, da 263 a 267, da 272 a 274, da 276 a 278, da 283 a 287 del regolamento (CEE) n. 2454/93)

Autorizzazione per "dichiarazione semplificata"

Dichiarazione Semplificata (con dati e documenti ridotti)

e/o luogo designato o approvato (articolo 139 del codice e articolo 115 del DA)

Procedura Ordinaria (Dich. Normale)
(ORD C/O LUOGO)

Analisi di impatto : **IMPORT EIDR vs ORD C/O LUOGO**

L'istruttoria per concedere l'EIDR art. 182 UCC prevede la verifica dei requisiti previsti all'art. 150, par.1 del Reg. Delegato (UE) 2015/2446: assenza di violazioni gravi o ripetute, idonei sistemi di gestione delle scritture commerciali e di quelle relative ai trasporti, rispetto di standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all'attività svolta.

EIDR prevede che il titolare dell'autorizzazione che coincide con il dichiarante:

1. Notifichi l'avvenuto arrivo delle merci e simultaneamente iscriva nei propri registri almeno i dati della dichiarazione doganale semplificata ed eventuali documenti giustificativi;
2. Presenti la dichiarazione complementare entro 10 giorni dalla data dello svincolo.

La **soluzione transitoria per EIDR** prevista dall'art. 21 del TDA che ricalca le procedure utilizzate in Italia prima della digitalizzazione delle domiciliare (preavviso cartaceo, iscrizioni nei registri, dichiarazioni complementare "4 S") farebbe decadere tutte le facilitazioni oggi disponibili basate sul dialogo in tempo reale (**controllo di ammissibilità, sportello unico doganale, sdoganamento in mare, fast corridors, ecc.**)

Analisi di impatto : EXPORT EIDR vs ORD C/O LUOGO

Và anche sottolineato che la quasi totalità delle esportazioni non può beneficiare dell' EIDR in considerazione delle esclusioni previste all' art. 150 par. (4) e (5) del Regolamento Delegato (EU) 2015/2446 (mancanza dati ECS e EMCS) e agli artt. 263 e 264 dell' UCC (dichiarazione pre-partenza).

Quindi questa importante semplificazione non può essere concessa per le merci in export che richiedono i dati Safety & Security. Di conseguenza la quasi totalità delle esportazioni dovrà essere gestita in procedura ordinaria. Il sistema doganale italiano garantendo la gestione integrata della S&S nel processo di sdoganamento in ordinaria e in ordinaria presso luogo approvato offre agli operatori procedure digitalizzate già in linea con le nuove norme.

Analisi di impatto: EIDR VS ORD C/O LUOGO

La procedura **ORD C/O LUOGO** coincide sostanzialmente con gli attuali processi per le “domiciliate”, in quanto il “**luogo approvato**” è assimilabile all’attuale “**luogo autorizzato**” presente nelle vigenti autorizzazioni alla domiciliazione.

2. mantenimento delle facilitazioni nazionali (controllo di ammissibilità, sportello unico doganale, fast corridors, sdoganamento in mare, ecc.) e di quelle in via di recentissima estensione (controllo automatico della liquidazione dei diritti)
- Optare per tale soluzione determina:
1. contenuti impatti sull’utenza in import e in export
 3. opportunità di concedere ulteriori facilitazioni grazie al livello di digitalizzazione raggiunto dalla dogana italiana, anticipando lo sviluppo di eCustoms

Contenere l'impatto e recuperare competitività

L'impatto sugli operatori le "domiciliate" sono state reinguardate dall'Agenzia Per offrire dal 1° maggio 2016 procedure conformi all'UCC, contenendo nella procedura ORD C/O LUOGO.

Quindi, dal 1° maggio 2016 le dichiarazioni di import/export in procedura di domiciliazione assumono la veste di "dichiarazioni ordinarie in dogana" con merci presentate in "altro luogo approvato dalle autorità doganali" (art. 139/UCC). Pertanto possono essere dichiarati tutti i regimi doganali a prescindere dall'attuale contenuto delle autorizzazioni.

I vincoli imposti dal CDU, grazie alle innovazioni sviluppate dall'Agenzia, potranno essere trasformati in opportunità di crescita.

CDU – Le nuove procedure: Ordinaria c/o Luogo

DOMICILIATA (prima del 1° maggio 2016)

- Dichiarazioni di Import e Export : invio collegato a fascia oraria di operatività dell' ufficio controlli
- Dichiarazioni di Export rese da AEO Invio H23
- Dichiarazioni di Transito: Invio H23 solo per T2
- Uso del Fascicolo Light
- Sdoganamento presso il luogo approvato
- Svincolata/Non svincolabile nei tempi di intervento registrati nell'autorizzazione

ORDINARIA C/O LUOGO

- Invio H23 per TUTTE le dichiarazioni di Import, Export e Transito
- Svincolata/Non svincolabile immediato
- Consultazione esito CDC sul Portale
- Download del prospetto di svincolo/DAE/DAT dal portale
- Stessa incidenza degli attuali controlli
- Uso del fascicolo light oppure Fascicolo elettronico
- Se utilizzato FE tracciabilità del workflow dei controlli sul PORTALE
- **Nuovi tracciati già disponibili**
- **Nuove applicazioni da testare su sistema di addestramento**

CDU – Le nuove procedure: Ordinaria in Dogana

ORDINARIA (prima del 1° Maggio 2016)

- Convalida in dogana
- Presentazione sistematica del fascicolo cartaceo
- Svincolo in dogana

ORDINARIA IN DOGANA dopo il 1° maggio

- Presentazione telematica delle Dichiarazioni di Import, Export e Transito H23 – **merci devono essere presentate in dogana**
- SE UTILIZZATO Fascicolo Elettronico :
 - Eliminazione della "convalida" in dogana
 - Esito CDC sul PORTALE
 - Svincolo immediato se CA (salvo controlli di altre amministrazioni o di controllo sicurezza)
 - Se CD controlli eseguiti su Fascicolo Elettronico e se conforme svincolo immediato
- in più :
 - Per TRANSITO/EXPORT
 - Se CA rilascio immediato del movimento
 - Se CA per EXPORT con contratto di trasporto unico Visto Uscire immediato
 - tracciabilità del workflow dei controlli sul PORTALE

- Download del prospetto di svincolo/DAE/DAT dal portale

- **Nuovi tracciati già disponibili**
- **Applicazioni da testare su sistema di addestramento**

Benefici

- Adeguamento «soft» al nuovo codice abbinato a nuove facilitazioni/semplificazioni
- Riduzione del carico di lavoro del front office e conseguente recupero di risorse da destinare al presidio dei controlli H24
- Riduzione di tempi e costi per le imprese grazie ad eliminazione obbligo di presentarsi in dogana per ottenere esito CDC e svincolo nel caso di CA o CD conforme

Estensione generalizzata di sdoganamento H23

- Fascicolo della dichiarazione da controllare consultabile su AIDA da competenti uffici territoriali e centrali - **presupposto per sdoganamento centralizzato ELETTRONICO nazionale** -

“Colloquio” via portale tra dogana e dichiarante per favorire la trasparenza e la tracciabilità nel workflow dei controlli (richiesta di ulteriore documentazione, di messa a disposizione delle merci, ecc.).

CDU – La Rappresentanza

"Chiunque ha diritto di nominare un rappresentante diretto o indiretto per le sue relazioni con le autorità doganali"

L'esercizio della rappresentanza indiretta è libero per i soggetti stabiliti in Italia. Per i soggetti stabiliti in altro SM l'esercizio della R.I. è subordinata al possesso degli stessi requisiti richiesti per la diretta

Per quanto attiene alla nuova disciplina per la rappresentanza in dogana è costituita in AIDA una nuova banca dati contenente i soggetti cui è riconosciuto il potere di rappresentanza.

- i Doganalisti iscritti all'albo
 - i Centri di Assistenza Doganale – CAD, iscritti all'albo
 - i soggetti attualmente titolari di certificazione AEOC o AEOF, rilasciata in Italia o in un altro Stato Membro
- La citata banca dati è precaricata con le informazioni in possesso dell'Agenzia, inserendo, in quanto di rappresentanti diretti, ai sensi del CDU e delle disposizioni nazionali.

L'efficienza dei numeri.....


Nel 2014 il 96,84% delle dichiarazioni doganali aventi esito CA (oltre 17 milioni) e nel 2015 il 96,96% (di oltre 18 milioni di DD), è stato svincolato dal Circuito di Controllo Automatizzato in un tempo inferiore ai 5 minuti migliorando l'efficacia dei controlli.

Gli esiti del Circuito Doganale di Controllo

2014: CA: 97,33% - CD: 1,59% - VM: 1,04% - CS: 0,04%

2015: CA: 97,45% - CD: 1,56% - VM: 0,95% - CS: 0,03%

Grazie per l'attenzione.



Dr. Alberto Siniscalchi

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Direzione Interregionale per la Toscana, la Sardegna e l'Umbria

Responsabile Area Procedure e Controlli settore Dogane

Coordinatore operativo dell'Iniziativa del Mediterraneo

Punto Nazionale di Contatto C-TPAT

Via G.B. Foggini, 18 - 50142 Firenze- Italy

Tel. uff. +39 055 7324985 Voip 269 225 cell. +39 3356122349 fax +39 055 7324977

alberto.siniscalchi@agenziadogane.it